



COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO, DEL SERVIZIO INERENTE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
IN PRESENZA ED IN MODALITÀ DIGITALE DEI TEST PRESELETTIVI – PROVE A
RISPOSTA MULTIPLA E DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI PUBBLICHE (CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITÀ) DEL COMUNE
DI TRENTO PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI.**

- PARTE AMMINISTRATIVA e PARTE TECNICA-

Servizio Risorse umane

Ufficio Gestione personale e procedure

Torre Mirana - via Belenzani, 3 | 38122 Trento

tel. 0461 884272 - 884282 | fax 0461 884210

pec: servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it

mail: servizio.risorseumane@comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. 8.³⁰-12.³⁰ gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12⁰⁰

Comune di Trento

Sede legale: via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221 | tel. 0461 884111 | fax 0461 889370 | www.comune.trento.it



Indice generale

PREMESSA.....	3
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	5
Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico.....	5
Art. 3-bis – Obblighi del personale affidatario.....	7
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	8
Art. 5 – Norme che regolano l'Accordo quadro e criteri interpretativi.....	8
Art. 6 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro.....	9
Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro.....	10
Art. 8 – Importo dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.....	10
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	14
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	15
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratto attuativo.....	15
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....	16
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....	16
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	16
Art. 12 – Modifica dell'Accordo Quadro durante il periodo di validità.....	16
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	16
Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità.....	18
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione dell'Accordo Quadro.....	18
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	19
Art. 16 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e cessione dei crediti derivanti dall'Accordo Quadro.....	19
Art. 17 – Subappalto.....	19
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	20
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	20
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	20
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	21
Art. 21 – Sicurezza e redazione del DUVRI.....	21
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	21
Art. 23 – Proprietà dei prodotti.....	21
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	22
Art. 25 – Garanzia definitiva dell'Accordo Quadro e garanzia definitiva dei singoli contratti attuativi superiori all'importo di euro 30.000,00.....	22
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	23
Art. 27 – Penali.....	24
Art. 28 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.....	26
Art. 29 – Recesso.....	27
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	27
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	27
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	28
Art. 33 – Spese contrattuali.....	28
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	28
Art. 35 – Norma di chiusura.....	29



PREMESSA

Il piano Strategico per la transizione digitale del Comune di Trento nasce per raccogliere le sfide dell'era digitale di innovare e rinnovare i processi attualmente erogati attraverso una progressiva transizione verso le nuove tecnologie. In questo contesto, il Servizio Risorse Umane, individua nel principio di informatizzazione dei processi gestionali nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale le risposte in termini di cambiamento organizzativo e di ammodernamento delle modalità di lavoro per il raggiungimento degli elevati standard di qualità nell'erogazione di tale servizio, sia in termini di celerità nell'espletamento delle prove concorsuali, sia per quanto riguarda il rispetto dell'integrità, della sicurezza, della tracciabilità delle comunicazioni e delle misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi specifici dell'apprendimento.

Il presente Capitolato definisce di conseguenza le caratteristiche del servizio di organizzazione e di gestione in presenza e in modalità digitale delle prove scritte/preselettive nelle procedure concorsuali mediante la conclusione dello strumento contrattuale dell'Accordo Quadro, all'interno del quale sarà regolamentata la disciplina dei singoli contratti attuativi di appalto stipulati con l'operatore economico affidatario del servizio.

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste sono quelle indicate nelle successive sezioni del presente Capitolato Speciale e nei relativi allegati, nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

DEFINIZIONI

Tutte le volte che viene citata l'Amministrazione comunale/la Stazione Appaltante, il riferimento deve essere inteso al Comune di Trento – Servizio Risorse Umane e tutte le volte che viene citata la prova (concorsuale)/le prove (concorsuali) il riferimento deve essere inteso al/i test preselettivo/i – prova/e a risposta multipla e/o prova/e scritta/a relativa/e alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del comune di Trento.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale – parte tecnica e parte amministrativa.

2. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di organizzazione e gestione in modalità digitale e in presenza delle prove preselettive e/o scritte nelle procedure concorsuali per tutti i profili professionali del Comune di Trento, ivi compresa la contrattualizzazione della sede fisica di svolgimento e la fornitura della strumentazione informatica necessaria, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente nel tempo in materia di concorsi pubblici (DPR 487/1994, così come recentemente modificata dal DPR 82/2023); il presente capitolato definisce pertanto le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni individuate dalla stazione appaltante e che di volta in volta gli verranno richieste negli appositi contratti attuativi.

2bis. La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere all'affidatario



anche la possibilità di organizzare il servizio di cui al punto 2 utilizzando esclusivamente le sedi concorsuali messe a disposizione dall'amministrazione comunale avvalendosi anche di sedi di altri soggetti.

3. L'affidataria si impegna ad organizzare e a gestire il servizio di cui al punto 2 e 2bis in modalità digitalizzata e dematerializzata mettendo a disposizione personale qualificato per la gestione di tutte le fasi necessarie per il raggiungimento della massima qualità attesa.

4. Le prove dovranno essere realizzate in conformità al bando di concorso/avviso di selezione, alle condizioni del presente capitolato e ai criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice (tali criteri saranno successivamente comunicati all'operatore economico), nel pieno rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente.

5. L'appalto non è suddiviso in lotti.

6. L'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si impegna a rispettare quanto stabilito nel presente Capitolato e nei relativi allegati per l'esecuzione del singolo contratto attuativo assumendo a tal fine le condizioni offerte in sede di gara e di ogni altra prescrizione ivi prevista, compresi gli eventuali chiarimenti.

7. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico. La conclusione dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo il Comune di Trento - Servizio Risorse Umane all'acquisto di quantitativi minimi, mediante la stipula dei singoli contratti attuativi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Impresa aggiudicataria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo, ordinativi di acquisto derivanti dai contratti attuativi eventualmente stipulati. Non potranno essere richieste prestazioni per un valore complessivamente superiore all'importo dell'Accordo Quadro previsto per l'intero periodo di validità dell'Accordo stesso.

8. L'Appaltatore esegue nella vigenza dell'Accordo Quadro tutte le prestazioni necessarie richieste per rendere il servizio completamente compiuto. Le prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dal Comune di Trento nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro.

9. I contratti attuativi potranno essere stipulati fino al raggiungimento del valore massimo di importo dell'Accordo Quadro di cui all'art. 8.

10. Nel rispetto di quanto previsto in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici il singolo contratto attuativo è commissionato dal RUP, dirigente del Servizio Risorse Umane - Comune di Trento o da un suo sostituto, avvalendosi delle modalità messe a disposizione dalla piattaforma di approvvigionamento di riferimento.

11. Il contratto attuativo si intende concluso alla data di ricevimento dell'ordine/richiesta da parte dell'Appaltatore.

12. Il contratto attuativo avrà la forma dell'ordinativo di fornitura effettuato elettronicamente e conterrà i seguenti elementi minimi:

- indicazione della data e del numero dei partecipanti convocati a giornata alle prove concorsuali e di quanto indicato all'art. 2 del presente capitolato, in particolare della facoltà di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2 lett. a) o dell'opzione di cui al comma 2 lett. b) del presente capitolato;
- l'importo complessivo del singolo contratto attuativo calcolato applicando i prezzi contrattuali previsti dall'art. 8 al netto del ribasso unico percentuale offerto;
- il rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione del contratto attuativo;



Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le sedi individuate dall'operatore economico nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Trento o nell'ambito delle sedi messe a disposizione dall'amministrazione comunale nell'ambito del Comune di Trento o dei comuni limitrofi.

2. Il servizio può prevedere, a discrezione della stazione appaltante che:

a) l'affidataria esegua tutte le attività dettagliate nell'allegato 1 denominato "descrizione e caratteristiche del servizio", parte integrante ed essenziale del presente capitolato;

b) l'affidataria esegua tutte le attività dettagliate nell'allegato 1 denominato "descrizione e caratteristiche del servizio", parte integrante ed essenziale del presente capitolato, ad eccezione della sezione B "ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE". In tal caso sarà messa disposizione da parte dell'Amministrazione, in relazione a ciascuna procedura concorsuale, una sede logistica situata nel Comune di Trento o comuni limitrofi dove svolgere la/e prova/e concorsuale/i, anche in più turni ed il relativo allestimento (sedie, banchi, tavoli, ecc.).

3. La stazione appaltante può commissionare nei singoli contratti attuativi anche che, nell'ambito della stessa giornata, sia possibile prevedere lo svolgimento fino a 2 prove di concorso (anche di diversi concorsi) nella medesima sede di cui al comma 1.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui all'Accordo Quadro ed al singolo contratto attuativo ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

1.bis L'appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalle Commissioni giudicatrici e dal Servizio Risorse Umane – Comune di Trento.

2. L'affidatario garantisce che le prestazioni contrattuali di cui all'art. 2 siano espletate da personale qualificato e professionalmente idoneo a svolgere le relative mansioni, attenendosi alle tempistiche fissate dalla stazione appaltante, con riferimento alle date e agli orari di ogni sessione di ogni prova commissionata.

3 L'appaltatore si attiene alle tempistiche definite dalle commissioni giudicatrici/Servizio Risorse umane indicate in ogni contratto attuativo (date ed orari di ogni sessione di prova concorsuale).

Per l'intera durata del periodo contrattuale, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad organizzare con le proprie risorse ed i propri mezzi in modo tale da poter operare nei tempi richiesti dall'Ente, garantendo **il rispetto dello standard qualitativo atteso**.

4.L'affidataria, nell'esecuzione di tutte le attività informatiche inerenti la gestione della piattaforma utilizzata per la somministrazione delle prove, metterà a disposizione personale tecnico esperto e di comprovata esperienza nel settore di riferimento.

5. L'affidatario dovrà garantire che durante lo svolgimento delle prove le unità di personale che compongono il gruppo di lavoro siano in numero adeguato all'ottimale svolgimento delle prestazioni, procedendo alla immediata e tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione. L'esigenza di addivenire alla



sostituzione di una o più figure professionali non dovrà in ogni caso compromettere la prosecuzione del servizio e/o il completamento delle procedure programmate nei modi e nei termini prefissati dall'Amministrazione; non potranno pertanto esserci interruzioni o sospensioni o rallentamenti delle attività sottese alla mancanza di uno o più operatori.

6. La stipulazione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi equivale per l'appaltatore a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

7. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

8. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio. È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

9. In caso di contestazioni, di possibili controversie giudiziarie o di altre esigenze amministrative, l'appaltatore garantisce alla stazione appaltante per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione e l'estrazione dei dati relativi alle prove organizzate, nonché le informazioni e i chiarimenti del caso. Ove l'Accordo Quadro sia arrivato in scadenza, ma è ancora in corso di esecuzione l'organizzazione di una prova relativa ad un contratto attuativo attivato nella vigenza dell'Accordo Quadro, l'appaltatore garantisce anche in tale ipotesi alla stazione appaltante l'assistenza tecnica necessaria, di cui al primo capoverso, per i successivi 90 giorni, decorrenti dal giorno immediatamente successivo all'approvazione degli atti della graduatoria da parte del Servizio Risorse Umane del Comune di Trento (determinazione dirigenziale o atto equivalente).

10. L'appaltatore fornisce tutto il materiale hardware e software necessario al corretto svolgimento delle prove concorsuali ed in particolare:

- che la piattaforma digitale per la somministrazione delle prove abbia compiuto il processo di qualificazione dei servizi cloud di cui all'art. 17, comma 3 lettera a) del Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024 (**QC 1 superiore**), trattandosi di servizi digitali di tipo "ordinari" erogati **a supporto dell'amministrazione in modalità Saas**;
- l'adeguatezza della strumentazione informatica fornita (sia software che hardware) in relazione alla tipologia di prova e al numero di candidati iscritti, secondo le richieste formulate dalla stazione appaltante;
- l'adozione di tutte le misure e di tutte le procedure informatiche per il rispetto della massima qualità dei servizi erogati, della trasparenza, dell'oggettività, dell'anonimato, della segretezza e della riservatezza;
- accessibilità ed usabilità della strumentazione informatica caratterizzata da facilità e semplicità di utilizzo;
- di fornire alla stazione appaltante le informazioni riguardanti le funzionalità della piattaforma utilizzata;

11. Il gruppo di lavoro dell'operatore economico non può essere composto da soggetti



che abbiano una relazione di affinità o parentela fino al quarto grado con i candidati ammessi o che siano conviventi di questi. A tal fine l'operatore economico aggiudicatario renderà apposita dichiarazione al Comune di Trento, una volta ricevuto l'elenco dei partecipanti al concorso trasmettendo la stessa entro la data fissata per lo svolgimento di ciascuna prova.

12. Il servizio reso dall'operatore economico aggiudicatario dovrà essere svolto a proprio rischio, con propri mezzi tecnici e attrezzature e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

13. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire la riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, impegnandosi a non divulgarli a soggetti diversi dalla stazione appaltante, osservando la deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del presente affidamento;

14. L'aggiudicatario è tenuto inoltre ad accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei candidati e sarà autorizzato a trattarli solo nei limiti delle istruzioni che saranno impartite dalla stazione appaltante.

15. L'operatore economico aggiudicatario, nonché i suoi collaboratori, devono agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza. In particolare, l'aggiudicatario si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che collaborino all'esecuzione della prestazione di cui al presente capitolato, su quanto disposto dall'articolo 326 c.p. che punisce la violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate.

16. L'operatore economico aggiudicatario si assume qualunque responsabilità per danni che derivino al personale del gruppo di lavoro citato, o causati dal gruppo a cose o persone.

17. L'affidatario dovrà prestare la massima attenzione nella definizione di tutti gli elementi gestionali ed organizzativi, al fine di evitare problemi e situazioni che possano dare luogo a contestazioni e/o ricorsi.

18. Alla stazione appaltante dovrà essere effettuata apposita comunicazione nel caso in cui vengano disposti affidamenti di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi; in tal caso dovranno essere affidati esclusivamente prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche.

Art. 3-bis – Obblighi del personale affidatario

1. Il personale dell'Affidatario deve in particolare:

- rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate con il Servizio Risorse Umane – Comune di Trento e i responsabili dell'Affidatario;
- svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori;
- attenersi al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale;
- rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Trento;
- Rispettare il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- adeguarsi alle disposizioni impartite ed al rispetto della norme in materia di sicurezza.



◆ **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante si impegna:

- ◆ a comunicare il calendario delle prove fissate dalla commissione giudicatrice/amministrazione comunale garantendo un preavviso di almeno 25 giorni solari rispetto alla data/orario fissata per lo svolgimento di ciascuna prova;
- ◆ a comunicare all'operatore economico tempestivamente l'elenco dei candidati convocati, completo dei dati anagrafici degli stessi e della sede individuata nel caso in cui all'operatore economico vengano richieste le prestazioni contrattuali di cui all'art. 2 comma 2 lett. B;
- ◆ a fornire all'operatore economico aggiudicatario la collaborazione necessaria mettendo a disposizione, previa valutazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane, le unità di personale necessarie a supportare l'appaltatore durante lo svolgimento della singola prova concorsuale e a consegnare gli atti e i documenti necessari per il disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti l'esecuzione della prestazione richiesta;
- ◆ a comunicare all'operatore economico la partecipazione di eventuali candidati disabili che necessitano della dotazioni di ausili particolari nonché di eventuali strumenti compensativi per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento;
- ◆ a comunicare all'appaltatore almeno dieci giorni prima della data prevista per il test/prova stessa il numero definitivo dei candidati iscritti, il numero e la tipologia di domande previste (test a risposta multipla, domande aperte) unitamente al numero di risposte multiple previste per ciascuna domanda del test preselettivo;
- ◆ a fornire all'Appaltatore le domande del test/prova predisposte dalla Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione comunale e consegnate in via riservata all'Appaltatore per la somministrazione ai candidati, secondo i dettagli che saranno comunicati all'Appaltatore a seguito della stipula del singolo contratto attuativo.

Art. 5 – Norme che regolano l'Accordo quadro e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per l'Accordo Quadro sono, in via principale:

- a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";



- e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- h) le norme del codice civile.

2. L’Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi devono essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra l’Accordo Quadro e i contratti attuativi e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni dell’Accordo Quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni dell’Accordo Quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dell’Accordo Quadro conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

- a.1) il Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica, i relativi allegati e lo “schema a nomina Responsabile del Trattamento dei dati”;
- a.2) l’offerta economica dell’Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
- a.3) la redazione del DUVRI per ogni singola prova in presenza;
- a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.4 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;



- a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. L'Accordo Quadro è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante scrittura privata informatica.
3. I singoli contratti attuativi di importo inferiore ai 140.000 euro sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. b) non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni.

Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione dell'Accordo Quadro, ha inizio dalla data di stipula del contratto e ha durata **pari ad anni due (due)**.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata dell'Accordo Quadro per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, pari **ad anni due (due)** decorre dalla data del verbale di avvio del servizio e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.
4. Per durata dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro cui il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane può ricorrere al medesimo mediante la sottoscrizione di singoli "contratti attuativi".
5. I singoli contratti attuativi possono essere stipulati dal Comune di Trento – Servizio Risorse Umane solo nel periodo di durata dell'Accordo Quadro (compresi il rinnovo), e hanno la durata individuata dal Comune di Trento - Servizio Risorse Umane, fermo restando che ciascun contratto attuativo può avere una durata massima pari alla durata dell'Accordo Quadro. In ogni caso, eventuali prestazioni ancora eccezionalmente in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere attivati ulteriori contratti attuativi.
6. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di attivare a suo insindacabile giudizio l'opzione di proroga (RINNOVO) per la durata pari ad anni 1 (uno) per un importo di **€ 51.426,00, al netto di I.V.A.** e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 8 – Importo dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte dell'Accordo Quadro, del presente capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica e dei suoi allegati, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. L'accordo Quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023,



mantenendo ferme le condizioni originarie e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, qualora durante la vigenza dell'Accordo Quadro venga superato l'importo biennale stimato originariamente previsto in ragione dell'iscrizione alle prove di un numero di candidati superiore rispetto a quelli stimati nell'importo complessivo biennale dell'Accordo Quadro ovvero si renda necessario l'espletamento di ulteriori procedure concorsuali/selezioni inizialmente non programmate.

In tali ipotesi il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane ha la facoltà di aumentare le prestazioni entro il limite del **30%** dell'importo dell'Accordo Quadro. La variante in corso di esecuzione può essere esercitata dal Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualunque momento durante l'intera durata dell'Accordo Quadro (eventuale proroga compresa). La modifica sopra descritta costituisce **OPZIONE**, riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante, che la esercita in continuità di esecuzione del servizio all'approssimarsi del superamento della quantità originariamente fissata nell'Accordo Quadro; in tal caso l'emissione d'ordine di quantitativi aggiuntivi da parte della Stazione Appaltante avverrà a seguito di specifica comunicazione via PEC all'Appaltatore in merito alla decisione di avvalersi dell'opzione. A seguito di tale comunicazione i contratti attuativi stipulati concorrono al raggiungimento di detto limite.

3. Dal combinato disposto dell'art. 14, co. 4 del d.lgs 36/2023 e dell'art. 59, co. 1 il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro (tetto massimo di spesa biennale **Euro 102.852,00 – IVA ESCLUSA**) + opzione di proroga programmata (rinnovo di 1 anno Euro 51.426,00 - IVA ESCLUSA) + opzione di cui all'art. 120, co. 1 del 30 % (Euro 46.283,40 - IVA ESCLUSA) + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero è pari ad € 200.561,40 – IVA ESCLUSA.

4. Non potrà in ogni caso essere superato il limite massimo di spesa dell'Accordo Quadro.

5. **Per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 lett. A) del presente capitolato**, fino a 200 (duecento) candidati convocati per giornata, nell'ambito di una prova concorsuale o di due prove concorsuali, anche di procedure differenti, purché effettuate nella stessa giornata e nella stessa sede, la stazione appaltante riconosce all'aggiudicataria un importo forfettario stimato a copertura dei costi organizzativi, soggetto al ribasso percentuale, **ulteriore rispetto a quello del successivo comma 6 lett. a)**, pari ad € 1,800,00 (milleottocento//00) esclusa IVA .

6. Il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore nel caso di commissionamento della/e prova/e secondo l'ipotesi contemplata dall'art. 2, comma 2 lett. A) è determinato applicando i prezzi unitari stimati per singolo candidato convocato, come di seguito:

- A) numero di candidati convocati inferiore o uguale a 200 (≤ 200), nell'ambito di una prova concorsuale o di due prove concorsuali, anche di procedure differenti, purché effettuate nella stessa giornata e nella stessa sede, il prezzo unitario a candidato stimato, soggetto al ribasso percentuale, è stimato in Euro 28,00 IVA ESCLUSA;
- B) numero di candidati convocati a giornata oltre 200 (> 200), nell'ambito di una prova concorsuale o di due prove concorsuali, anche di procedure differenti, purché effettuate nella stessa giornata e nella stessa sede, il prezzo unitario a candidato, soggetto al ribasso percentuale, è stimato in Euro 27,00 IVA ESCLUSA.

Esempio 1 applicazione art. 2 comma 2 lett. a)

concorso X (prova 1) e concorso Y (prova 1) rispettivamente con 130 candidati



convocati per il giorno 1 marzo 2025 nella sede Kappa alle ore 09:00 e 150 candidati convocati per il giorno 1 marzo 2025 nella sede Kappa alle ore 14:00.

Tenuto conto del comma 6 lett. b) il corrispettivo per l'organizzazione delle prove concorsuali delle due diverse procedure è determinato in questo modo: tot. Candidati convocati nella stessa giornata nella stessa sede pari a 280 → euro 7.560 (importo unitario pari a 27,00 euro per candidato convocati a giornata oltre 200) = tot. complessivo del contratto attuativo = euro 7.560,00 * ribasso percentuale offerto

Esempio 2 applicazione art. 2 comma 2 lett. a)

concorso X (prova 1) e concorso Y (prova 1) rispettivamente con 50 candidati convocati per il giorno 1 marzo 2025 nella sede Kappa alle ore 09:00 e 80 candidati convocati per il giorno 1 marzo 2025 nella sede Kappa alle ore 14:00.

Tenuto conto del comma 5 e del comma 6 lett. a) il corrispettivo per l'organizzazione delle prove concorsuali delle due procedure è determinato in questo modo: tot. Candidati convocati lo stesso giorno nella stessa sede pari a 130 → euro 1.800,00 (importo a copertura costi organizzativi fino a 200 candidati) + euro 3.640,00 (importo unitario pari a 28,00 euro per candidato convocato a giornata fino a 200) = importo complessivo del contratto attuativo = euro 5.440,00 * ribasso percentuale offerto

7. Per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 lett. B) del presente capitolato, fino a 120 (centoventi) candidati convocati per giornata nell'ambito di una prova concorsuale o di due prove concorsuali, anche di procedure differenti, purché effettuate nella stessa giornata e nella stessa sede, la stazione appaltante riconosce all'aggiudicataria un importo forfettario stimato onnicomprensivo per lo svolgimento di tutte le relative prestazioni contrattuali, soggetto al ribasso percentuale, pari ad € 3.500,00 (tremilaecinqueseicento/00) esclusa IVA.

7Bis. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7, nel caso in cui alla singola prova concorsuale o alle due prove concorsuali, anche di differenti procedure, purché effettuate nella stessa sede e nella stessa giornata, commissionate ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. B), risultino convocati più di 120 candidati per giornata, il corrispettivo da riconoscere all'appaltatore è determinato applicando i prezzi contrattuali stimati come di seguito:

- A) numero di candidati convocati compresi tra 121 e 200 il prezzo unitario soggetto a ribasso percentuale, è stimato in Euro 18,00 (IVA ESCLUSA) a candidato convocato;
- B) numero di candidati convocati oltre 200 (>200) il prezzo unitario soggetto a ribasso percentuale è stimato in Euro 15,00 (IVA ESCLUSA) a candidato convocato.

Esempio 1 applicazione art. 2 comma 2 lett. b)

concorso X (prova 1) e concorso Y (prova 1) rispettivamente con 130 candidati convocati per il giorno 1 marzo 2025 nella sede Kappa alle ore 09:00 e 150 candidati convocati per il giorno 1 marzo 2025 nella sede Kappa alle ore 14:00.

Tenuto conto del comma 7 e del comma 7 bis il corrispettivo per l'organizzazione delle



prove concorsuali delle due procedure è determinato in questo modo: tot. candidati convocati lo stesso giorno nella stessa sede pari a 280 → euro 3.500,00 (importo forfait fino a 120 candidati convocati per giornata) + euro 1.440,00 (prezzo contrattuale candidati convocati a giornata da 121 a 200) + euro 1.200,00 (prezzo contrattuale candidati convocati a giornata oltre 200) = tot. complessivo del contratto attuativo = euro 6.140,00 * ribasso percentuale offerto

Esempio 2 applicazione art. 2 comma 2 lett. b)

concorso X (prova 1) con 1000 candidati convocati per il giorno 1 marzo 2025 nella sede Kappa alle ore 09:00

Tenuto conto del comma 7 e del comma 7 bis il corrispettivo per l'organizzazione delle prove concorsuali è determinato in questo modo: tot. candidati convocati per il giorno 1 marzo 2025 pari a 1000 → euro 3.500,00 (importo forfait fino a 120 candidati convocati per giornata) + euro 1.440,00 (prezzo contrattuale candidati convocati a giornata da 121 a 200) + euro 12.000,00 (prezzo contrattuale candidati convocati a giornata oltre 200) = tot. complessivo del contratto attuativo = euro 16.940,00 * ribasso percentuale offerto

8. I prezzi unitari sopra indicati sono comprensivi di tutti gli oneri assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico dell'appaltatore, compresi gli oneri per la sicurezza dei lavoratori.

9. L'importo biennale della manodopera è stimato in € 25.713,00 corrispondenti al 25% del valore biennale stimato dell'Accordo Quadro.

10. Il quantitativo biennale riportato in tabella è frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale, dell'ipotetico fabbisogno complessivo del comune di Trento nell'arco temporale biennale di riferimento dell'Accordo Quadro, tenuto conto delle procedure concorsuali previste negli atti di programmazione dell'Amministrazione, sulla base dei quali è intenzionata a ricorrere all'utilizzo dell'Accordo Quadro per l'effettuazione delle eventuali prove preselettive o delle prove scritte. La stima effettuata non è in alcun modo impegnativa per il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane, né vincolante nei confronti dell'Aggiudicataria dell'Accordo Quadro ed è indicata ai soli fini della formulazione dell'offerta economica (ribasso percentuale) e della determinazione dei corrispettivi a seguito di aggiudicazione solo in caso di stipula dei contratti attuativi:

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO

STIMA VALORE BIENNALE ACCORDO QUADRO*= IMPORTO A BASE DI GARA= € 102.852,00

STIMA PROROGA PROGRAMMATA (RINNOVO 1 ANNO) = € 51.426,00

OPZIONE PREVISTA 30% = € 46.283,40

IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE è PARI A € 0.00 (zero)

L'IMPORTO DELLA MANODOPERA E' STIMATO IN € 25.713,00 CALCOLATO SUL VALORE BIENNALE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO



VALORE COMPLESSIVO APPALTO = € 200.561,40

*** stima effettuata ipotizzando lo svolgimento in un anno di prove concorsuali rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 lett. A del presente capitolato, in particolare di 2 test preselettivi con 500 candidati convocati, 3 prove scritte con 150 candidati convocati, 1 prova scritta con 238 candidati convocati**

- A) n. 2 test preselettivi/prove con 500 candidati convocati iscritti: nessun costo fisso per procedura concorsuale; costo variabile € 27,00 a candidato
costo variabile € 27,00 * 500 candidati = € 13.500,00 per una prova/test
importo complessivo procedura concorsuale € 13.500,00 * 2 procedure = € 27.000,00;
- B) n. 3 prove scritte con 150 candidati convocati iscritti: costo fisso per procedura concorsuale € 1.800,00; costo variabile € 28,00 a candidato
costo fisso € 1.800,00 + costo variabile € 28,00 * 150 candidati = € 6.000,00 per una prova/test
importo complessivo procedura concorsuale € 6.000,00 * 3 procedure = € 18.000,00;
- C) n. 1 prova scritta con 238 candidati convocati iscritti: nessun costo fisso per procedura concorsuale; costo variabile € 27,00 a candidato
costo variabile € 27,00 * 238 candidati = € 6.426,00 per una prova/test
importo complessivo procedura concorsuale € 6.426,00 * 1 procedura = € 6.426,00;

Importo annuale stimato A+B+C = Euro 51.426,00 * 2 ANNUALITA' = Euro 102.852,00.

11. Il valore dei singoli contratti attuativi è determinato applicando i prezzi contrattuali stimati nei commi precedenti per il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La percentuale di ribasso è unica ed è utile per determinare i costi unitari stimati previsti nei commi 5, 6, 7 e 7bis del presente articolo.

12. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio pluriennale dell'Ente.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Conformemente alle previsioni dell'art. 60 del DLgs 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi come di seguito indicata.

2. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata dell'Accordo Quadro senza che le parti abbiano nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

3. A partire dal secondo anno contrattuale, su richiesta dell'Appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, a valere dalla data di decorrenza delle annualità successive al primo anno contrattuale. I prezzi contrattuali aggiornati hanno decorrenza dal mese successivo alla protocollazione della richiesta e sono vevoli dal successivo contratto attuativo eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con l'operatore economico.



4. La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
5. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. Ai fini dell'applicazione della revisione, tanto in aumento quanto in diminuzione e previa notifica a mezzo PEC all'Appaltatore, si utilizzerà la variazione percentuale del suddetto indice riferita allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, co. 2, lett. I) dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023 il servizio oggetto di affidamento rientra tra quelli di particolare importanza per i quali è previsto dall'art. 114, comma 9, del decreto medesimo, che il direttore dell'esecuzione debba essere individuato in un soggetto diverso dal RUP;
2. Per effetto di quanto previsto dal precedente comma il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
3. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato all'Operatore economico affidatario dell'Accordo Quadro, all'esito dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratto attuativo

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia per quanto riguarda l'Accordo Quadro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. L'Amministrazione può richiedere, tramite posta elettronica certificata, che l'esecuzione dell'Accordo Quadro abbia inizio già nelle more della stipulazione, ma ad aggiudicazione perfezionata, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e dell'articolo 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.
7. Qualora per cause di forza maggiore non imputabile all'Amministrazione, l'esecuzione dell'Accordo Quadro non risultasse possibile, il confronto concorrenziale o il rapporto contrattuale potrà essere non aggiudicato, sospeso, interrotto o annullato o senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.



Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che il presente Accordo Quadro è escluso dall'applicazione dell'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, poiché il corrispettivo viene calcolato sulla base del reale consumo determinato dal numero dei candidati effettivamente iscritti ad ogni singolo prova.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica dell'Accordo Quadro durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche dell'Accordo Quadro si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico ad avvenuto completamento delle prestazioni, per ciascun concorso pubblico relativo ad ogni contratto attuativo, previo accertamento della verifica di conformità delle prestazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto attuativo, nell'Accordo Quadro e nel presente Capitolato, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal ricevimento di apposito rendiconto contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite da parte dell'Appaltatore, tramite rilascio da parte dell'Amministrazione comunale di documento idoneo ai fini dell'emissione della documentazione fiscale (fattura elettronica) da parte dell'Appaltatore ed è condizione essenziale per procedere a tale emissione. Detto termine è sospeso nel caso in cui il rendiconto venga respinto perché contestato.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

4. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, l'Amministrazione comunale non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

La fattura elettronica presenta caratteristiche peculiari che devono essere tenute ben presenti:



- deve essere generata seguendo uno specifico standard (Standard PA);
- va firmata digitalmente;
- deve essere intestata al comune di Trento Servizio - Risorse Umane;
- deve essere inserito il codice CIG (codice identificativo di gara) del singolo contratto attuativo, nonché il numero e la data dell'ordine;
- l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio destinatario della fattura per il comune di Trento è il seguente: AMK73K; tale codice verrà inserito anche in sede di stipula del contratto.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti o di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata inviata a Servizio diverso da quello di merito (Servizio Risorse Umane del comune di Trento).

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

6. Nel caso in cui nell'ambito del medesimo contratto attuativo la stazione appaltante richieda all'appaltatore lo svolgimento di più prestazioni riguardanti lo svolgimento di prove di distinte procedure concorsuali (ad es. con il medesimo contratto attuativo si chiede lo svolgimento della prova preselettiva per il concorso di Agente di Polizia Locale e la prova scritta del concorso di Operaio specializzato) in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni di cui al comma 1 è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; in tal caso le ritenute operate sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell'ultima prestazione, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 7, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La



mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

10. In caso di riunione temporanea di imprese, le singole imprese dell'associazione temporanea emetteranno fatture separate. A ciascuna impresa verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite, con l'obbligo, che le fatture delle imprese mandanti debbano essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione. L'Amministrazione comunale liquida le fatture entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse da parte della struttura competente della gestione del contratto e dell'avvenuto accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali dovuti. I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

11. Il certificato di regolare esecuzione è emesso rispettivamente **a)** non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto **b)** non oltre tre mesi dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro e/o dall'ultimazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

12. Il RUP, successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro, dispone, all'atto del rilascio del certificato di regolare esecuzione, lo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico relativa all'Accordo Quadro, per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti da esso.

13. Il RUP, nei casi espressamente previsti dal presente capitolato, in particolare per le ipotesi di stipula di contratti attuativi superiori ad Euro 30.000,00, dispone, all'atto dell'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione di cui al comma 11, lo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto.

14. Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso, all'art. 8 – importo dell'Accordo Quadro e all'art. 12 – modifiche dell'Accordo Quadro.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione dell'Accordo Quadro

1. L'Amministrazione, durante tutto l'arco di durata dell'Accordo Quadro ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere l'Accordo



Quadro.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura dell'Accordo Quadro.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e cessione dei crediti derivanti dall'Accordo Quadro

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto e quanto previsto nel successivo comma 3.

3. In considerazione della estrema complessità e delicatezza del servizio affidato e delle possibili implicazioni di natura giudiziaria con l'utenza di riferimento (ricorsi da parte di candidati), si ritiene che non è ammesso il subappalto delle attività connesse alla gestione diretta della piattaforma informatica di somministrazione/correzione delle prove concorsuali.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.



6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. In considerazione della complessità e delicatezza del servizio e della sua utenza,



della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche richieste per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nonché della stima di un numero limitato di ore lavorative (qualche giornata all'anno), non sussiste, nel presente appalto, l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, in deroga a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della L.p. n. 2/2016

Art. 21 – Sicurezza e redazione del DUVRI

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Fermo restando che per la tipologia di attività prevista e delle modalità di svolgimento della prestazione, non si prevedono rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti, l'operatore economico è comunque tenuto alla compilazione per la parte di sua competenza del DUVRI per ogni sede concorsuale individuata secondo il modello trasmesso dalla stazione appaltante; in particolare per la sede dove verrà svolta la prova concorsuale l'appaltatore dovrà garantire le necessarie misure antincendio e di primo soccorso tenuto conto del numero di persone presenti e della presenza della cassetta di primo soccorso. Quanto sopra anche ai fini della cooperazione e coordinamento prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Le domande e i quesiti formulati per i test preselettivi – prove a risposta multipla, per le prove scritte dalla Commissione di concorso del comune di Trento rimangono di esclusiva proprietà del comune di Trento.
2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione in relazione al trattamento del materiale prodotto e del relativo utilizzo dei dati da parte del proprio personale.



Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto dell'Accordo Quadro/contratti attuativi l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "schema nomina al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nell'Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Garanzia definitiva dell'Accordo Quadro e garanzia definitiva dei singoli contratti attuativi superiori all'importo di euro 30.000,00

1. Per la disciplina della garanzia definitiva dell'Accordo Quadro si applica quanto previsto dall'art. 117, comma 1 terzo periodo del D.lgs. 36/2023 (misura massima del 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro) mentre, per la disciplina della garanzia definitiva applicabile ai singoli contratti attuativi, si applica l'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 5% del valore del singolo contratto attuativo esclusivamente per i contratti attuativi il cui importo superi il valore di Euro 30.000,00. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia dell'Accordo Quadro in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. Nel caso di garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere redatta in conformità agli schemi contenuti nel D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico - Scheda tecnica 1.2 - e nel rispetto delle sotto-indicate modalità:

a) l'eventuale indicazione di una data di scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che la data stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del premio o del corrispettivo, ferma restando la necessità di prevedere la clausola sull'efficacia della garanzia nei termini previsti dall'art. 2 del citato schema ministeriale;



b) non saranno ammesse clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o che indichino, quale Foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito, un foro diverso da quello ove ha sede lo stesso.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Amministrazione comunale, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore è ritenuto responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente capitolato; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze, cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. In particolare, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale: Euro 1.500.000,00=(unmilionecinquecentomila/00).

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000=(unmilioneecinqucentomila/00) per sinistro con il limite di Euro 1.500.000=(unmilioneecinqucentomila/00) per persona.

6. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizze RC, già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alle stesse, nelle quali si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione comunale di Trento.

7. Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata prima della stipula dell'Accordo Quadro al R.U.P. del comune di Trento, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio ed hanno valore sino alla scadenza dell'ultimo contratto attuativo e comunque sino all'ultimazione di eventuali prestazioni ancora eccezionalmente in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

8. Eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico



dell'affidatario

9. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

10. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza

Art. 27 – Penali

1. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il servizio e/o di eventuali inadempienze che ne pregiudicano il corretto e puntuale svolgimento, il Comune di Trento può applicare penalità commisurate alla frequenza degli inadempimenti e/o del disservizio arrecato. Rimane ferma la responsabilità dell'appaltatore per ulteriori danni che il Comune di Trento avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso. L'Amministrazione comunale può procedere, ove ne sussistano i presupposti, tenuto conto della gravità del disservizio arrecato, a dichiarare la risoluzione del singolo contratto attuativo, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito.

Le penali dovute per il ritardato adempimento delle prestazioni che prevedono un termine contrattuale sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli importi addebitati a titolo di penale e le spese relative all'esecuzione in danno verranno trattenuti direttamente sull'importo del corrispettivo.

2. In caso di errori o inadempienze dell'Appaltatore che comportino l'annullamento della procedura concorsuale/prova da parte degli organi competenti, l'Appaltatore dovrà effettuare a sue spese la ripetizione della procedura/prova e, fatto salvo il risarcimento del danno patito.

3. In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al comma 1 o al comma 2 sarà attribuita all'Appaltatore l'eventuale responsabilità conseguente a difficoltà/impossibilità dell'Amministrazione di difendersi in sede di contenzioso promosso dai candidati per inesatto adempimento, sotto tale aspetto, delle obbligazioni contrattuali.

4. La Stazione appaltante si riserva di procedere a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 28, qualora valuti l'inadempimento/il danno di particolare gravità e, dopo aver incamerato la garanzia, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito.

5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte della stazione appaltante, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. La penale di cui al comma 3 scatterà automaticamente, senza la procedura di messa in mora preventiva.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni rispetto alla contestazione dell'Amministrazione comunale o nel caso di mancato accoglimento delle medesime osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto attuativo, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato.

7. Nel caso in cui l'importo delle penali superi complessivamente il 10% del valore massimo netto dell'Accordo Quadro la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 28, e, dopo aver incamerato la



garanzia definitiva, rimarrà salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno patito

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

9. Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal RUP impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il RUP ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione dell'Accordo Quadro o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione dell'Accordo Quadro ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonerazione di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato



preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

1. Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

a) ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di ritardo reiterato nell'esecuzione delle prestazioni richieste;

b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

c) ingiustificata sospensione del servizio;

d) subappalto non autorizzato;

e) il mancato rispetto di quanto offerto;

f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;

g) nei casi previsti dall'art. 27 del presente capitolato;

h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto

l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;

m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'esecuzione che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

4. Nel caso di cui al comma 2 saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante,

previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa

di cui al presente articolo.

5. All'esito del procedimento, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

6. In aggiunta all'applicazione delle penali per l'inadempimento che ha dato origine alla risoluzione, rimane fermo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa della risoluzione.

Art. 29 – Recesso



1. Per la disciplina del recesso dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo che al termine dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. l'Operatore economico, a pena di nullità dell'Accordo Quadro, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. l'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. l'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse



pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. l'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative all'Accordo Quadro/contratto attuativo e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

2. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di Comportamento e una clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.



3. L'Appaltatore, mediante la presentazione dell'offerta economica e la successiva stipulazione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso comune nei confronti del medesimo Appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati

- all.1 "*descrizione e caratteristiche del servizio*"
- all.2 "*schema nomina trattamento dati*"
- all.3 "*schema DUVRI*"

Il Dirigente (RUP)

Servizio Risorse Umane

- dott. Alessio Ravagni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



All. 1 - Descrizione e caratteristiche del servizio

Le sezioni successive disciplinano il contenuto specifico delle prestazioni richieste all'Appaltatore per l'organizzazione e la gestione di ogni singola prova.

A. COORDINAMENTO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

L'affidatario del servizio garantisce, ai fini dell'organizzazione e della progettazione della singola prova di concorso, il **coordinamento preliminare** con la relativa Commissione giudicatrice e con il Dirigente del Servizio Risorse Umane o un suo sostituto (o con dipendenti da questi delegati), in ordine a quanto previsto dal bando di concorso/avviso di selezione con riferimento alle tempistiche, alla tipologia di contenuto, alla valutazione, allo svolgimento della/e prova/e e all'elaborazione della graduatoria.

A tal fine l'operatore economico garantisce la partecipazione del proprio referente a tutte le riunioni necessarie e funzionali allo svolgimento della procedura concorsuale.

A.1 REFERENTE

L'Appaltatore, per ogni contratto attuativo, dovrà indicare **entro 2 giorni** lavorativi dalla richiesta del committente i numeri telefonici (cellulare, fisso) e l'indirizzo di posta elettronica del referente, scelto tra personale in forza di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, che dovrà essere sempre reperibile tutti i giorni lavorativi e per tutto il periodo contrattuale negli orari di ufficio.

Il referente, quale figura incaricata dall'affidatario a sovrintendere il servizio nella sua interezza e a mantenere proficui rapporti con la stazione appaltante dovrà avere autonomia operativa adeguata a garantire la funzionalità globale del servizio e a risolvere all'occorrenza tutti gli eventuali problemi operativi.

Nello specifico:

- fornisce al dirigente del Servizio Risorse Umane o ad un suo delegato/sostituto tutte le informazioni necessarie inerenti la contrattualizzazione della sede fisica individuata per lo svolgimento della procedura concorsuale;
- partecipa ad eventuali incontri preventivi con il RUP/Direttore dell'Esecuzione per la programmazione della prestazione, per la definizione di eventuali azioni correttive e per la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- partecipa agli incontri richiesti da parte della Commissione giudicatrice;
- verifica l'andamento generale delle attività e la loro corretta gestione;
- provvede a comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- mette in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle prestazioni

Servizio Risorse umane

Ufficio Gestione personale e procedure

Torre Mirana - via Belenzani, 3 | 38122 Trento

tel. 0461 884272 - 884282 | fax 0461 884210

pec: servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it

mail: servizio.risorseumane@comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. 8.³⁰-12.³⁰ gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12⁰⁰



- provvedendo, se necessario, alla sostituzione di personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
- prende in carico le richieste riguardanti la necessità di fornire ausili particolari per eventuali candidati disabili partecipanti;
 - prende in carico le richieste riguardanti la fornitura di idonei strumenti compensativi a possibili partecipanti con disturbi specifici dell'apprendimento, tenendo conto della tipologia di disturbo comunicata.

A.2 INVIO DELLE COMUNICAZIONI PREVENTIVE AI CANDIDATI

L'affidatario trasmette alla mail/pec indicata dalla stazione appaltante la lettera di convocazione e/o le istruzioni per lo svolgimento della prova, previo accordo con le Commissioni di concorso/Servizio Risorse Umane, al massimo entro i 10 giorni lavorativi precedenti lo svolgimento del concorso di riferimento.

B. ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE

B. 1 Identificazione e contrattualizzazione della sede fisica idonea allo svolgimento della prova concorsuale

La/e sede/i dove si svolgeranno le prove concorsuali dovranno essere prive di barriere architettoniche.

L'affidatario dovrà individuare locali dotati di adeguati requisiti dimensionali (superficie complessiva), ambientali e di sicurezza igienico sanitari in relazione al numero di candidati iscritti alla prova.

Per l'esecuzione del Servizio l'appaltatore garantisce che la sede abbia caratteristiche di idoneità e di conformità con riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti al momento dell'effettuazione delle prove concorsuali che regolano la sicurezza, l'igiene e la prevenzione del rischio, nonché al rispetto delle specifiche disposizioni normative che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici (protocolli, ecc).

In particolare l'appaltatore per ogni sede concorsuale individuata dovrà compilare il DUVRI, per la parte di sua competenza.

L'appaltatore garantisce inoltre che all'interno della sede sia presente la cassetta di primo soccorso e personale istruito ad intervenire in caso di emergenza.

La sede individuata dovrà essere ubicata all'interno del territorio del Comune di Trento, preferendo possibilmente zone centrali e facilmente raggiungibili dai candidati con i principali mezzi pubblici e con la presenza di parcheggi disponibili nelle vicinanze.

La scelta della sede di svolgimento della prova deve essere preventivamente sottoposta, da parte dell'affidatario, all'attenzione del Dirigente del Servizio Risorse Umane per il suo preventivo assenso.

La comunicazione inerente l'individuazione della sede prescelta dovrà pervenire alla stazione appaltante tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura (contratto attuativo).

B. 2 Allestimento della sede

La sede concorsuale dovrà essere allestita in modo adeguato per garantire il corretto espletamento della prova secondo le disposizioni al momento vigenti.



L'appaltatore comunica al Servizio Risorse Umane – Comune di Trento in via anticipata tutte le informazioni che devono essere rese ai candidati iscritti riguardanti le modalità di svolgimento delle prove di concorso (indicazioni operative, organizzative e procedurali).

Con riferimento alla fase di allestimento e di adeguamento della sede, l'appaltatore provvederà nello specifico:

- alla predisposizione dei varchi d'accesso dei candidati e all'allestimento di idonea segnaletica d'orientamento all'esterno e all'interno nei percorsi della sede concorsuale;
- alla predisposizione delle postazioni/spazi per effettuare il check-in e il check-out dei candidati;
- alla predisposizione delle postazioni di ogni singolo candidato (tavolo/banco e sedia/sedia con ribaltina); l'allestimento delle postazioni dovrà garantire lo svolgimento sicuro della prova, senza possibilità di contatti del candidato con altri candidati o con l'esterno;
- a mettere a disposizione la dotazione necessaria di ausili per eventuali partecipanti disabili (tipologia di disabilità e numero saranno comunicatore al fornitore tempestivamente da parte dell'ufficio concorsi del Servizio Risorse Umane);
- alla predisposizione della postazione/spazi per la commissione esaminatrice;
- al servizio di pulizia e di sanificazione dei locali;
- a garantire la presenza di una infrastruttura elettrica adeguata durante tutta l'attività di registrazione e di svolgimento della prova;
- ad attrezzare la sede di idonea rete informatica in modo che sia garantito il funzionamento per tutta la durata della prova del collegamento alla rete per lo svolgimento contemporaneo delle prove da parte di tutti i candidati.

C. PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per il corretto espletamento di ogni singola prova dovrà essere messo a disposizione personale per garantire:

- il servizio di vigilanza all'esterno della sede concorsuale nonché lungo tutto il percorso di accesso alla/e aula/e concorsuali, prima e durante lo svolgimento delle prove;
- il servizio di accoglienza dei candidati e di gestione del fase di check-in/check-out attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie innovative per efficientare e velocizzare l'intero processo; durante tale fase dovrà essere garantita dal personale anche la consegna del materiale necessario allo svolgimento della prova;
- il servizio di supervisione dei candidati durante lo svolgimento della prova, con eventuale affiancamento anche di personale autorizzato dalla stazione appaltante;
- il servizio di assistenza tecnico-informatica in loco, per tutta la durata dello svolgimento della prova (gestione del software e delle procedure informatiche, supporto tecnico in caso di malfunzionamento del software e/o dell'hardware di uno o più strumenti informatici). L'assistenza comprende anche le eventuali



azioni di ripristino e/o sostituzione nell'immediatezza necessarie per consentire il corretto svolgimento delle prove.

- affiancamento alla commissione durante la predisposizione preliminare delle prove;
- la somministrazione e la correzione digitale dei questionari;
- affiancamento alla commissione durante la correzione delle prove con risposte cosiddette "aperte";
- supporto e assistenza tecnica per eventuali accessi al portale messo a disposizione dei candidati;
- il servizio di supporto per eventuali partecipanti in stato di gravidanza o in allattamento

C.1 Requisiti di qualificazione del personale

L'affidatario provvede direttamente, assumendosene tutti gli oneri, a mettere a disposizione personale adeguato a garantire la qualità attesa ed in possesso delle qualifiche necessarie a garantire l'efficace gestione di tutte le attività presenti nel capitolato.

L'affidatario si impegna ad eseguire le attività di tipo informatico con personale informatico esperto assicurando alla stazione appaltante alti livelli di diligenza, segretezza e professionalità.

L'affidatario dovrà garantire che il personale operante durante lo svolgimento delle prove:

- a) sia presente per tutto il tempo necessario;
- b) sia munito di tesserino di riconoscimento con indicazione della mansione svolta;
- c) mantenga nei rapporti interpersonali un comportamento corretto ed educato;
- d) segnali subito al proprio referente e al personale di servizio dell'Amministrazione comunale eventuali anomalie riscontrate nel corso di svolgimento del servizio;
- e) si attenga alle indicazioni fornite dalla commissione giudicatrice e dal personale gerarchicamente di livello superiore.

C. ASPETTI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA IN MODALITA' DIGITALE e IN PRESENZA E FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA CONCORSUALE

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui la società affidataria entrerà in possesso nello svolgimento delle attività rientranti nel capitolato dovranno considerarsi soggetti a tutela della privacy, in ottemperanza al disposto normativo di cui al d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento (UE) 2016/679.

Il contenuto dei questionari oggetto delle prove dei concorsi deve restare segreto sino alla conclusione della procedura e può essere conosciuto esclusivamente dalla Commissione giudicatrice e dal gruppo di lavoro che ha partecipato alla generazione dei quesiti sulla piattaforma.

L'affidatario dovrà mettere a disposizione una piattaforma digitale di somministrazione delle prove in grado di gestire lo svolgimento delle stesse mediante strumenti



informatizzati (tablet, pc, ecc..) ed in modalità dematerializzata.

Sulla base dei testi delle prove fornite dalla commissione di concorso l'affidatario dovrà rendere le prove fruibili da parte dei candidati e garantirne la correzione in modalità digitale.

L'appaltatore per ciascuna prova garantisce sotto la propria responsabilità:

- la fornitura di strumentazione adeguata audio, video e di videoconferenza per le istruzioni da dare ai candidati per lo svolgimento della prova e per eventuali ulteriori comunicazioni (garantire la visibilità di tutte le informazioni e intelligibilità dell'audio parlato);
- la fornitura e la consegna di materiale necessario per l'espletamento della prova;
- garantire il funzionamento per tutta la durata della prova del collegamento alla rete per lo svolgimento contemporaneo delle prove da parte di tutti i candidati.
- che tutti i supporti informatici resi disponibili siano nella piena funzionalità per tutta la durata della prova;
- la presenza di un'ottimale copertura della rete (wi-fi) all'interno della sede concorsuale individuata;
- la fornitura della piattaforma tecnologica per la creazione, la gestione e la correzione delle prove concorsuali in modalità dematerializzata, in linea con il percorso di digitalizzazione e semplificazione dei concorsi pubblici avviato dal D.L. n. 44/2021 (sia per prove a risposta multipla predefinita che a risposta aperta);
- la fornitura degli strumenti ai candidati per lo svolgimento della prova in modalità dematerializzata attraverso l'utilizzo di mobile device;
- la consegna della strumentazione informatica al candidato deve avvenire in modo che vi sia una associazione certa tra apparato consegnato e nominativo del candidato
- l'attrezzatura idonea a consentire lo svolgimento delle prove ai candidati con disabilità/DSA;
- la fornitura di tastiera esterna opzionale per inserimento testo in caso di domande aperte;
- l'utilizzo di un sistema di protezione dei dati e di abbinamento device/prova/candidato in modo certo e anonimo;
- un sistema autonomo di logging immodificabile, che tracci ogni accesso ed il dettaglio delle operazioni svolte dagli operatori e dagli amministratori di sistema;
- l'invio massivo delle comunicazioni con le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle prove;
- carrelli di ricarica adeguati al numero di mobile device forniti;
- la sostituzione del device elettronico, qualora prima dell'inizio oppure durante lo svolgimento della prova, ne emerga il malfunzionamento, con recupero dei dati inseriti da parte del candidato;
- il supporto nella generazione della graduatoria concorsuale, anche con l'ausilio di soluzioni informatiche per il calcolo dei punteggi;
- la consegna alla commissione e al Servizio Risorse Umane, al termine di ciascuna prova scritta, dei file di tutte le anagrafiche dei presenti e degli elaborati in formato digitale per l'archiviazione; consegna dei registri presenza dei candidati e di tutto l'eventuale materiale cartaceo relativo alla sessione di



- prova;
- la predisposizione di un verbale della giornata, riportante tutte le operazioni effettuate, il dettaglio dello svolgimento della prova e le eventuali graduatorie risultanti dalla correzione delle prove;
- la messa a disposizione di un servizio telematico per la gestione dell'accesso ai propri atti da parte dei candidati, nel rispetto dei criteri di segretezza della procedura e privacy dei dati personali. Il servizio dovrà consentire, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la presa visione solo ed esclusivamente dei documenti concorsuali del singolo candidato, che potrà accedervi attraverso l'inserimento di un codice identificativo collegato alla prova sostenuta e di una chiave di accesso personale;
- il rilascio a ciascun candidato presente dell'attestato di partecipazione alla prova;
- di fornire al Servizio Risorse Umane – Comune di Trento e alla commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna prova, il numero esatto dei candidati presenti
- una fotocopiatrice ad uso della commissione giudicatrice;

Per il corretto svolgimento della prova concorsuale, l'affidataria garantisce inoltre alla stazione appaltante che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la piattaforma digitale di somministrazione delle prove messa a disposizione dovrà aver compiuto il processo di qualificazione dei servizi cloud delineato dall'art. 17, comma 3 lettera a) del Regolamento, adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 (**QC 1 o superiore**), trattandosi di "dati e servizi digitali di tipo "ordinari" erogati a supporto di servizi dell'amministrazione in modalità Saas.
2. gli strumenti hardware per lo svolgimento della prova devono avere batteria di capacità minima a garantire lo svolgimento della prova, con inibizione alla navigazione dell'utente e a tutte le funzionalità che non sono funzionali allo svolgimento della prova somministrata. Tutti i dispositivi dovranno essere gestiti e securizzati in modalità centralizzata (Mobile Device Management).
3. il software da utilizzare per la creazione e gestione delle prove concorsuali è in grado di procedere:
 - (a) all'acquisizione delle anagrafiche dei candidati attraverso una funzionalità di import dei dati raccolti attraverso un applicativo esterno (applicativo esterno non oggetto del presente capitolato);
 - (b) alla generazione di quesiti a risposta aperta e/o multipla e alla somministrazione digitale delle prove in contemporanea a tutti i candidati;
 - (c) alla randomizzazione dei quesiti;
 - (d) continuità della prova anche in caso di malfunzionamento hardware e a seguito della sostituzione del device al candidato;
 - (e) al backup e al ripristino della prova anche in caso di indisponibilità software o hardware del dispositivo;
 - (f) allo svolgimento della prova nel rispetto del tempo massimo stabilito dalla Commissione per ciascuna prova, con l'eccezione di eventuali tempi aggiuntivi concessi dalla Commissione ai singoli candidati nei casi previsti dalla legge;
 - (g) alla correzione automatizzata delle prove non a risposta aperta al termine della prova, con determinazione del punteggio e con garanzia del principio dell'anonimato;



- (h) alla creazione di strumenti di *report* per la commissione al termine della singola sessione;
- (i) in caso di prova consistente in un questionario con domande a risposta multipla, di consentire la correzione automatica al termine della prova stessa. In tal caso l'appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione comunale i risultati relativi alla correzione del test entro la giornata di svolgimento della medesima prova e fornire per ciascun candidato i dati identificativi, il test eseguito e il punteggio conseguito;
- (j) in caso di prova a domande aperte, fornire alla commissione l'apposito accesso agli elaborati anonimi per la correzione e attribuzione del punteggio e dovrà essere garantita la possibilità di contattare apposito personale tecnico per il supporto durante la fase della correzione;
- (k) alla formulazione degli elenchi anonimi relativi ai risultati conseguiti nelle prove; abbinamento dei risultati con l'anagrafica dei candidati e predisposizione della graduatoria alfabetica e di merito solo al termine della correzione, previa comunicazione da parte della commissione esaminatrice.



AII. 2 – SCHEMA NOMINA TRATTAMENTO DATI

Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

OGGETTO: _____.

Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio, mediante Accordo Quadro, con un unico operatore economico, inerente l'organizzazione e la gestione in presenza ed in modalità digitale dei test preselettivi – prove a risposta multipla e delle prove scritte relative alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del Comune di Trento per tutti i profili professionali.

IL SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

Segreteria Generale

via Belenzani, 19 | 38122 Trento
tel. 0461 884830 | fax 0461 884288
segreteria.generale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì - venerdì 8.30 -12.00



visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la _____ n. ____ con cui _____;

preso atto che, a seguito _____, il servizio in parola è stato affidato a _____.

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, _____ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e _____, avente ad oggetto il servizio inerente l'organizzazione e la gestione in presenza ed in modalità digitale dei test preselettivi – prove a risposta multipla e delle prove scritte relative alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del Comune di Trento per tutti i profili professionali;

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare

con sede legale a _____ in via _____

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per lo svolgimento del servizio di organizzazione e la gestione in presenza ed in modalità digitale dei test preselettivi – prove a risposta multipla e delle prove scritte relative alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del Comune di Trento per tutti i profili professionali.

Il trattamento è effettuato da _____ a decorrere dalla data del presente decreto fino alla scadenza dell'Accordo Quadro, corrispondente alla sua durata.

I dati personali sono trattati da _____ esclusivamente per lo svolgimento del servizio inerente l'organizzazione e la gestione in presenza ed in modalità digitale dei test preselettivi – prove a risposta multipla e delle prove scritte relative alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del Comune di Trento per tutti i profili professionali..

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati personali ordinari (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, situazione familiare, numero di telefono, email, codice fiscale, numero carta identità, passaporto o patente); dati giudiziari (condanne penali, reati, misure di sicurezza).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: cittadini/utenti (partecipanti alla procedura concorsuale); soggetti con rapporti di dipendenza dal Comune di Trento o da altri Enti/Amministrazioni.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato a svolgere le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, conservazione, uso,



cancellazione o distruzione, registrazione, organizzazione, raffronto o interconnessione, strutturazione, consultazione, limitazione.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a non trasferire i dati trattati a Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo o ad Organizzazioni internazionali. Il trasferimento non è ammesso senza previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento. Il trasferimento può essere autorizzato esclusivamente alle condizioni stabilite dal Capo V del Regolamento UE 2016/679.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Con la sottoscrizione del presente atto, _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;



- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessazione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In particolare il fornitore si obbliga a trasmettere al Comune di Trento – Servizio Risorse Umane i dati raccolti per la registrazione dei candidati e per lo svolgimento delle prove di concorso all'esaurimento degli adempimenti definiti all'art. 2 del capitolato speciale ("Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività"). Il fornitore si obbliga inoltre a cancellare dai propri database i suddetti dati entro 180 giorni dall'esaurimento degli adempimenti definiti all'art. 2 del capitolato speciale per ogni singola prova concorsuale (Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività);
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.



COMUNE DI TRENTO



COMUNE DI TRENTO

all. 3 schema DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Mod. 8 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

ANNO _____

Datore di lavoro committente	COMUNE DI TRENTO
Datore di lavoro ospitante	
Datore di lavoro ditta appaltatrice	
Luogo intervento	
Descrizione lavori	

Committente
(Timbro)

Ospitante
(Timbro)

Appaltatore
(Timbro)

.....

.....

.....

Trento, _____

Compilato da:

COMMITTENTE – COMUNE DI TRENTO
dott. _____

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il DUVRI comprende:

parte 8.1: frontespizio DUVRI con soggetti coinvolti e descrizione luogo e tipo di intervento;

parte 8.2: descrizione struttura ed istruzioni di compilazione;

parte 8.3: informazioni sui requisiti tecnico-professionali che la ditta appaltatrice fornisce all'Ente committente;

parti 8.4 e 8.4.1: informazioni che il datore di lavoro OSPITANTE fornisce alla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici nel proprio ambiente di lavoro;

parte 8.5: verbale di cooperazione e coordinamento da compilare congiuntamente dai datori di lavoro committente, ospitante e appaltatore, prima dell'inizio dei lavori.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- 1) Il presente DUVRI dovrà essere compilato dal datore di lavoro committente e sottoscritto anche dal datore di lavoro ospitante e dal datore di lavoro della ditta appaltatrice;
- 2) Sia in caso di trattativa privata che di confronto concorrenziale o gara, il datore di lavoro committente fornirà il DUVRI richiedendo alla/le ditta/e interessata/e di completarlo con le informazioni circa l' idoneità tecnico-professionale (parte 8.3) delle stesse - eventualmente supportate da opportuna documentazione-. Il DUVRI completato e sottoscritto dovrà quindi essere restituito in originale al datore di lavoro committente;
- 3) Il DUVRI sarà completato sul luogo dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori, con il verbale di cooperazione e coordinamento (parte 8.5) da compilare congiuntamente dai datori di lavoro committente, ospitante e appaltatore o loro collaboratori;
- 4) Il datore di lavoro ospitante ha l'onere di informare ed istruire il personale coinvolto o comunque interessato dalle operazioni;
- 5) Il presente DUVRI, in copia cartacea firmata dagli interessati ai lavori OPPURE con firma digitale, sarà tenuto dal datore di lavoro committente;
- 6) Il presente DUVRI sarà aggiornato con indicazione di eventuali nuovi rischi e misure di prevenzione e protezione, oppure di nuovi soggetti interessati, a cura del compilatore.

INFORMAZIONI CHE LA DITTA APPALTATRICE FORNISCE ALL'ENTE COMMITTENTE RELATIVAMENTE ALL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE PROPRIA E DEGLI OPERATORI IMPIEGATI, AI SENSI DELL' ART. 26 DEL D.LGS. 81/08.

(DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE CON L'OBBLIGO DI COMPLETARE TUTTI I CAMPI)

Ditta e Sede legale : _____

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione : _____

Rappresentante dei lavoratori : _____

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori: _____

Numero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori: _____

Mezzi ed attrezzature utilizzati o disponibili per l'esecuzione dei lavori:

Dispositivi di protezione individuale in dotazione agli operatori:

Indicazioni circa la formazione professionale degli operatori:

Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni):

Altre informazioni relative ai rischi che l'appaltatore ritiene di poter introdurre negli ambienti di lavoro del committente e sulle misure di prevenzione che intende adottare per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza:

Si allegano ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;

Il datore di lavoro ditta appaltatrice
(Timbro e firma leggibile)

data compilazione _____

INFORMAZIONI CHE L'OSPITANTE FORNISCE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08.

(DA COMPILARE A CURA DEL **DATORE DI LAVORO OSPITANTE**)

Datore di lavoro Ospitante:

Sede legale:

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

Rappresentante dei lavoratori:

Contratto di appalto per:

A) INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia locali ove saranno eseguiti i lavori: (Es: uffici con possibile presenza di pubblico)

Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori: (Es: lavoro impiegatizio)

Disponibilità di servizi igienici: (Es: al piano)

Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso:

Cassetta di pronto soccorso, estintori, procedure di emergenza: **presenti** (vedi planimetrie esposte in loco)

Apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne: **presenti** (di norma su tutte le scrivanie)

Impianti pericolosi che devono rimanere attivi durante i lavori: (Es: impianto di spegnimento incendio con gas inertizzante)

Altre informazioni:

- sussiste la necessità essere informati circa data ed ora dell'intervento;
- sussiste la necessità concordare orari di apertura e chiusura in funzione di disattivazione/attivazione impianti di allarme;
- sussiste la possibilità di presenza di personale del datore di lavoro ospitante e/o personale di altre ditte (es. pulizie) anche oltre il normale orario di lavoro 7.30 – 17.00;

B) INFORMAZIONI SPECIFICHE

Ulteriori informazioni più dettagliate possono essere desunte dal Documento di Valutazione dei Rischi disponibile presso _____ cui fanno capo i locali oggetto dell'intervento.

Il datore di lavoro ospitante
(Timbro)

data compilazione _____

(DA COMPILARE A CURA DEL **DATORE DI LAVORO OSPITANTE**)

Altre informazioni di rilievo che il datore di lavoro ospitante ritiene opportuno segnalare relativamente a rischi specifici presenti nell'ambiente ove sono previsti lavori:

Il datore di lavoro ospitante
(Timbro)

data compilazione _____

N.B.: come previsto dalla procedura **P08**, nel caso in cui il datore di lavoro ospitante coincida con il datore di lavoro committente, quest'ultimo provvederà a sottoscrivere questa parte.

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(da redigere fra **committente, ospitante e ditta appaltatrice** prima dell'inizio dei lavori)

N° _____ del _____

Sono presenti per il **Comune di Trento**:

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro committente

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro ospitante

il Sig. _____ in qualità di _____

è presente per la **ditta appaltatrice**:

il Sig. _____ in qualità di _____

ed inoltre:

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro di _____

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro di _____

Tra le persone sopra specificate si è tenuto un incontro, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 per i lavori di seguito citati ed affidati a ciascun soggetto o ditta appaltatrice:

I lavori in questione non verranno svolti in regime di contemporaneità con le operazioni svolte dai lavoratori del Comune.

I lavori in questione verranno svolti in regime di contemporaneità con le operazioni svolte dai lavoratori del Comune. Allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori dovrà essere dato seguito all'azione di coordinamento di cui il presente atto fa parte integrante.

Con la firma riportata in calce tutte le parti attestano quindi:

- di aver preso atto delle informazioni, reciprocamente scambiate attraverso i documenti costituenti il DUVRI, sui rischi specifici esistenti/introdotti nell'ambiente in cui verranno eseguiti i lavori nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività svolte, al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra le attività stesse;
- l'avvenuta cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- l'avvenuto coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti lavoratori o cittadini;
- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività.

Con la firma riportata in calce tutte le parti attestano inoltre che durante questo incontro sono state evidenziate le criticità sotto riportate e disposte le relative misure di prevenzione e protezione:

Criticità:

Misure di prevenzione e protezione:

per il Committente

.....

per l'Ospitante

.....

per l'Appaltatore

.....